PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE **A5-0443/2003**

1 dicembre 2003

*

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (COM(2002) 456 – C5-0570/2002 – 2002/0246(CNS))

Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

Relatrice: Hiltrud Breyer

RR\515767IT.doc PE 322.045

IT I7

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
 respingere o emendare la posizione comune
- *** Parere conforme

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
 casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
 e dall'articolo 7 del trattato UE
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
 respingere o emendare la posizione comune
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

| | Pagina |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PAGINA REGOLAMENTARE | 4 |
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO | 5 |
| MOTIVAZIONE | 12 |
| PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI | 16 |

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 28 novembre 2002 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma degli articoli 1, 2, 172 e 203 del trattato Euratom, sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (COM(2002) 456 – 2002/0246(CNS)).

Nella seduta del 4 dicembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci e alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (C5-0570/2002).

Nella riunione del 26 novembre 2002 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia aveva nominato relatrice Hiltrud Breyer.

Nelle riunioni del 9 luglio 2003, 9 settembre 2003, 6 ottobre 2003, 3 novembre 2003 e 27 novembre 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 22 voti favorevoli, 11 contrari e 11 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Luis Berenguer Fuster (presidente), Hiltrud Breyer (relatrice), Gordon J. Adam (in sostituzione di Massimo Carraro), Konstantinos Alyssandrakis, Per-Arne Arvidsson (in sostituzione di Guido Bodrato), Sir Robert Atkins, Gérard Caudron, Chantal Cauquil, Giles Bryan Chichester, Marie-Hélène Descamps (in sostituzione di Jaime Valdivielso de Cué), Harlem Désir, Concepció Ferrer, Christos Folias (in sostituzione di Peter Michael Mombaur), Norbert Glante, Michel Hansenne, Elisabeth Jeggle (in sostituzione di W.G. van Velzen, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Hans Karlsson, Werner Langen, Paul A.A.J.G. Lannoye (in sostituzione di Nuala Ahern, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Rolf Linkohr, Eryl Margaret McNally, Hans-Peter Martin (in sostituzione di Reino Paasilinna), Marjo Matikainen-Kallström, Ana Miranda de Lage, Elizabeth Montfort, Bill Newton Dunn (in sostituzione di Nicholas Clegg), Seán Ó Neachtain, Paolo Pastorelli, Hubert Pirker (in sostituzione di Dominique Vlasto, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Elly Plooij-van Gorsel, Samuli Pohjamo (in sostituzione di Colette Flesch), John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniela Raschhofer, Imelda Mary Read, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Umberto Scapagnini, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras Roca, Myrsini Zorba e Olga Zrihen Zaari.

Il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori è allegato. La commissione per i bilanci ha deciso il 10 dicembre 2002 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 1° dicembre 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

(COM(2002) 456 - C5-0570/2002 - 2002/0246(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 456)¹,
- visti gli articoli 1, 2, 172 e 203 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0570/2002),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0443/2003),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. deplora il fatto di non essere stato consultato in merito alla proposta della Commissione COM(2002) 457;
- 3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, paragrafo 2, del trattato Euratom;
- 4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- 5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione, soprattutto se le proposte della Commissione COM(2002) 456 e COM(2002) 457 fossero fuse in un unico testo;
- 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 6

(6) Occorre dare la precedenza ai progetti relativi *alla* sicurezza *nucleare e*

(6) Occorre dare la precedenza ai progetti relativi *al miglioramento della* sicurezza

RR\515767IT.doc 5/28 PE 322.045

¹ GU C 045 del 25.2.2003, pag. 200.

all'efficienza degli impianti in servizio o in costruzione, *nonché* allo smantellamento degli impianti.

delle centrali elettronucleari in servizio o in costruzione, agli impianti del ciclo del combustibile nucleare, allo smantellamento degli impianti, nonché alla creazione di strutture per lo stoccaggio e lo smaltimento dei residui radioattivi e del combustibile esaurito.

Motivazione

I prestiti Euratom devono essere concessi per il miglioramento della sicurezza e lo smantellamento degli impianti, nonché per la creazione di strutture destinate allo stoccaggio e allo smaltimento dei residui radioattivi e del combustibile esaurito.

Emendamento 2 CONSIDERANDO 6 bis (nuovo)

(6 bis) Occorre promuovere progetti di ricerca e impianti pilota per lo stoccaggio definitivo e sicuro dei rifiuti atomici.

Motivazione

La sicurezza e la salute umana costituiscono un compito prioritario in relazione ai rifiuti atomici e pertanto è necessario finanziare progetti e impianti per uno stoccaggio definitivo sicuro degli stessi.

Emendamento 3 CONSIDERANDO 6 ter (nuovo)

(6 ter) Detti standard devono essere conformi ai massimi livelli della tecnica.

Motivazione

Standard di sicurezza unitari e vincolanti per gli impianti devono assicurare la massima sicurezza possibile.

Emendamento 4 CONSIDERANDO 6 quater (nuovo)

(6 quater) Occorre fissare disposizioni transitorie per prevedere la chiusura delle centrali atomiche esistenti per le quali non sia possibile un adeguamento economicamente sostenibile.

Motivazione

In determinate circostanze l'introduzione di standard di sicurezza unitari e vincolanti può avere come conseguenza che in taluni Stati membri e nei paesi candidati si debba procedere all'adeguamento di impianti. Dato che non sempre l'operazione è sostenibile economicamente, nell'ambito di disposizioni transitorie vanno definiti termini per la chiusura.

Emendamento 5 CONSIDERANDO 6 quinquies (nuovo)

(6 quinquies) Devono vigere gli stessi requisiti per tutte le fonti energetiche (per esempio energie rinnovabili) e occorre prevenire le alterazioni della concorrenza originate della promozione dell'energia nucleare.

Motivazione

La promozione dell'energia nucleare porta inevitabilmente ad alterazioni della concorrenza nel mercato energetico; tale sviluppo non è auspicabile e va evitato, specialmente in relazione a fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 6 CONSIDERANDO 6 sexies (nuovo)

(6 sexies) Il finanziamento di progetti riguardanti i reattori che non possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli deve limitarsi esclusivamente alle migliorie di sicurezza di breve periodo

che si rivelano necessarie per il loro mantenimento in attività.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 7 CONSIDERANDO 6 septies (nuovo)

(6 septies) Non deve essere erogato alcun finanziamento per i reattori che non possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli e per i quali è stato stabilito un calendario per il loro definitivo smantellamento.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 8 CONSIDERANDO 6 octies (nuovo)

(6 octies) Non è consentito il finanziamento di progetti in paesi terzi che violano o non si conformano agli obblighi internazionali da essi stessi assunti per quanto riguarda il potenziamento della sicurezza nucleare e lo smantellamento dei reattori che non possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 9 Articolo unico Articolo 1 (decisione 77/270/Euratom)

La Commissione è abilitata a contrarre a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), entro i limiti di importo stabiliti dal Consiglio, prestiti i cui proventi saranno destinati a finanziare, sotto forma di mutui, progetti di investimento aventi per oggetto la produzione industriale di elettricità di origine nucleare e gli impianti industriali dei ciclo del combustibile. La Commissione è inoltre abilitata a contrarre. entro lo stesso limite, prestiti i cui proventi saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento dei progetti destinati a rafforzare la sicurezza e l'efficienza del parco nucleare degli Stati membri o dei paesi terzi indicati nell'allegato della decisione 94/179/Euratom." Per essere ammessi a fruire dei finanziamenti, i progetti devono:

La Commissione è abilitata a contrarre a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), entro i limiti di importo stabiliti dal Consiglio, prestiti i cui proventi saranno destinati a finanziare, sotto forma di mutui, progetti destinati a migliorare la sicurezza nucleare negli Stati membri, nei paesi dell'Europa centrale e orientale, nella Federazione russa, nella Repubblica armena e in Ucraina.

Motivazione

I prestiti devono essere concessi a progetti volti a migliorare la sicurezza nucleare, non soltanto negli Stati membri dell'UE e nei paesi dell'Europa centrale e orientale, ma anche in altri paesi come la Federazione russa, la Repubblica armena e l'Ucraina.

Emendamento 10 ARTICOLO UNICO

Articolo 1, comma 1, trattino 2 bis (nuovo) (decisione 77/270/Euratom)

- non riguardare paesi terzi che violano gli obblighi internazionali da essi stessi assunti per quanto riguarda il potenziamento della sicurezza nucleare e lo smantellamento dei reattori che non possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli.

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 11 ALLEGATO

Punto 2.4.1.1, comma 2 bis (nuovo) (decisione 77/270/Euratom)

Il finanziamento di progetti riguardanti i reattori che non possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli deve limitarsi esclusivamente alle migliorie di sicurezza di breve periodo che si rivelano necessarie per il loro mantenimento in attività.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 12 ALLEGATO

Punto 2.4.1.1, comma 2 ter (nuovo) (decisione 77/270/Euratom)

Non deve essere erogato alcun finanziamento per i reattori che non possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli e per i quali è stato stabilito un calendario per il loro definitivo smantellamento.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 13 ALLEGATO

Punto 2.4.1.1, comma 2 quater (nuovo) (decisione 77/270/Euratom)

Non è consentito il finanziamento di progetti in paesi terzi che violano o non si conformano agli obblighi internazionali da essi stessi assunti per quanto riguarda il potenziamento della sicurezza nucleare e lo smantellamento dei reattori che non

possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

MOTIVAZIONE

Lo strumento di prestito Euratom è stato creato nel 1977. Inizialmente doveva essere riservato agli Stati membri che avevano sottoscritto il trattato e limitato a un tetto di 500 ECU. Da allora questo tetto è stato aumentato in diverse occasioni e attualmente ammonta a 4.000 milioni di euro. Nel 1994 il campo d'applicazione dei prestiti Euratom è stato esteso affinché i prestiti Euratom potessero essere concessi a taluni paesi terzi, in particolare la Bulgaria, l'Ungheria, la Lituania, la Slovenia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Russia, l'Armenia e l'Ucraina¹.

Il ruolo del trattato Euratom

Alla scadenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nel luglio 2002 il trattato Euratom è rimasto l'unico trattato dell'Unione europea istituito per promuovere e disciplinare le attività di una tecnologia. Nonostante le numerose modifiche apportate ai trattati dell'UE nel corso degli ultimi decenni, il trattato Euratom è stato rivisto molto poco dacché è entrato in vigore nel 1957, quindi il Parlamento europeo non dispone di codecisione sulla legislazione Euratom. Per tale motivo il Parlamento europeo ha auspicato l'abolizione del trattato Euratom nel 2007² seguendo l'esempio della soppressione del trattato relativo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio dopo cinquant'anni di esistenza e ha espresso l'auspicio che sia organizzata una Conferenza specifica per rivedere il trattato dopo l'attuale Conferenza intergovernativa.

Prestiti Euratom e mercato dell'elettricità

Lo strumento di prestiti Euratom è in contraddizione con le esigenze della direttiva relativa al mercato dell'elettricità (96/92/CE) e della direttiva rivista la cui attuazione è imminente. In particolare in quest'ultima si afferma che:

"L'esperienza nell'attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione³"

Lo strumento di prestito Euratom è contrario ai requisiti di equa concorrenza ed è discriminatorio favorendo la tecnologia nucleare rispetto ad altre fonti di elettricità, soprattutto per le seguenti ragioni:

- i prestiti Euratom possono essere utilizzati esclusivamente per reattori e installazioni nucleari e non per altre fonti di elettricità;
- non esiste nessun altro strumento di prestito specificamente tecnologico per altre fonti

PE 322.045

¹ Decisione del Consiglio del 21 marzo 1994 che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi (94/179/Euratom).

² Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione "Verso una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico" (COM(2000) 769 – C50142/2001 – 2001/2071 (COS)).

³ Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, considerando 2.

energetiche;

- la Commissione europea concede sovvenzioni per lo sviluppo del prestito. Per il prestito proposto per i reattori Khmelnitsky 2 e Rovno 4 in Ucraina sono stati concessi oltre 30 milioni di euro per lo sviluppo del progetto;
- lo strumento di prestito Euratom gode di un livello di solvibilità superiore rispetto alla maggior parte delle imprese e quindi l'impegno di Euratom comporterà un netto vantaggio economico per l'impresa interessata grazie a prestiti meno onerosi.

Livello di transazione

Nel novembre 2002 la Commissione europea ha approvato una proposta del Consiglio europeo volta ad aumentare di 2 miliardi di euro il tetto dello strumento di prestito Euratom. La decisione proposta si basa sulla decisione del Consiglio del 1990 che dichiara che:

"Allorché l'importo totale delle transazioni realizzate raggiunge i 3.800 milioni di euro, la Commissione ne informa il Consiglio¹"

La proposta di decisione del Consiglio è così formulata²:

"L'importo complessivo delle operazioni effettuate si avvicina alla somma di 3.800 milioni di euro stabilita nella decisione 90/212/Euratom."

Tuttavia l'importo totale delle transazioni dei prestiti Euratom ammonta attualmente a 3.082,5 milioni di euro. La Commissione nella sua analisi include circa 585 milioni di dollari (ossia 688,24 milioni di euro) messi in riserva o "attribuiti" per il completamento di Khmelnitsky 2 e di Rovno 4 (K2R4). Nel dicembre 2000 i principali erogatori, ossia Euratom e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), avevano dato soltanto un'approvazione di principio a favore di un prestito Euratom per il progetto K2R4 in Ucraina. Una decisione finale dovrà essere presa entro 12 mesi. Tuttavia nel novembre 2001, proprio prima della decisione finale attesa da parte della BERS il progetto è stato sospeso su richiesta del governo ucraino. Inoltre nell'agosto 2003 il Presidente Kuchma ha dichiarato che K2R4 sarà completato senza il finanziamento dei paesi occidentali. Tale dichiarazione è stata confermata in occasione del Vertice UE/Ucraina svoltosi recentemente a Yalta (7 ottobre 2003) dalla Commissione che ha dichiarato che il governo ucraino aveva abbandonato "il progetto internazionale di completamento delle due unità dei reattori K2R4"³.

Quindi, ciò significa che non vi sarà alcun ricorso agli strumenti di prestito Euratom per finanziare i progetti attuali di completamento di K2R4. Alla luce di tale evoluzione il momento previsto dalla Commissione per presentare la sua proposta volta ad aumentare di 2 miliardi di euro l'attuale strumento di prestito è inopportuna, dal punto di vista della procedura e deve quindi essere ritirata finché non saranno sottoscritti nuovi accordi sui prestiti.

¹ Decisione del Consiglio del 23 aprile 1990 che modifica la decisione 77/271/Euratom relativa all'attuazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione ad emettere prestiti Euratom per contribuire al finanziamento di installazioni di potenza nucleare GU CE L 112/26.

² Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari. COM(2002) 457 def., del 6 novembre 2002.

³ Vertice UE/Ucraina, Yalta, 7 ottobre IP/03/1343 – Bruxelles.

Progetti futuri: Cernavoda 2 in Romania

L'unico prestito Euratom attualmente in corso è quello destinato al completamento di un reattore concepito e costruito dai canadesi in Romania: Cernavoda 2. Se completato si tratterà di un reattore di concezione occidentale, costruito da imprese canadesi, francesi, italiane e americane secondo norme di sicurezza emanate dal governo canadese. Nulla consente di pensare che l'impegno di Euratom nel finanziamento del reattore avrà un impatto sulla norma di sicurezza finale del reattore. Per tale ragione la proposta contraddice la politica della Commissione che dichiara che i prestiti Euratom saranno utilizzati per finanziare "investimenti volti a migliorare soprattutto la sicurezza". Inoltre il completamento del reattore non sarà corredato da alcuna esigenza volta a chiudere altri reattori ed è in effetti utilizzata per giustificare il completamento dei reattori 3, 4 e 5 a Cernavoda.

Reattori di prova di combustibile e di materiale

Nella sua proposta la Commissione dichiara che i prestiti Euratom devono riguardare la costruzione di nuovi reattori di prova di combustibile e di materiale e che ai reattori nella Repubblica ceca, in Ungheria, in Russia e in Svezia probabilmente resta solo una durata di vita limitata. Tuttavia la proposta non dà alcuna informazione circa l'attuale impiego di questi reattori che possono essere utilizzati per operazioni di rafforzamento della sicurezza così come per sviluppare nuovi tipi di combustibili (ivi compreso plutonio o torio) o nuovi tipi di reattori. A ciò si aggiunga che non è stata data alcuna informazione relativa all'aspetto economico di tali proposte.

Smantellamento

Nelle sue proposte la Commissione dichiara che "lo strumento di prestiti Euratom servirà ad aiutare questi paesi a lanciare programmi di smantellamento" e "che gli orientamenti saranno modificati per fare in modo che questi progetti possano, nell'ambito della Comunità, accedere ai finanziamento Euratom". Questo tipo di proposta è inopportuno, se non inutile, nel contesto dell'aiuto concesso ai paesi candidati con il finanziamento per lo smantellamento di reattori o nell'ambito del mercato unico dell'elettricità.

Sono già stati avviati programmi di smantellamento di reattori in Bulgaria, in Lituania e in Slovacchia. Nel giugno 2000 la BERS è stata invitata ad amministrare un Fondo internazionale volto a sostenere la chiusura di reattori nei paesi candidati per aiutarli a rispettare il calendario definito nei loro accordi di partenariato all'adesione. Complessivamente la Commissione e altri donatori internazionali hanno concesso o promesso aiuti per oltre 750 milioni di euro per finanziare lo smantellamento di questi reattori. L'elemento chiave è che il Fondo internazionale di smantellamento dà <u>sovvenzioni</u> e non prestiti per sostenere lo smantellamento. Lo smantellamento è effettuato allorché i reattori non funzionano più e allorché è stata sospesa l'elettricità e quindi la produzione di redditi. È quindi impossibile per qualsiasi prestito concesso allo smantellamento soddisfare i requisiti economici definiti ossia che "gli investimenti debbano riguardare impianti economicamente validi".

Conclusione e Raccomandazioni

Cresce la preoccupazione circa l'aumento proposto del tetto e la modifica del campo d'applicazione dei prestiti Euratom. Nel marzo 2003 il Bundestag ha adottato una risoluzione

che chiede al governo tedesco di bloccare l'aumento proposto del tetto dei prestiti¹ tenendo conto della recente decisione di abbandonare il progetto Euratom di 688 milioni di euro in Ucraina (K2R4). Visto che il progetto di proposta della Commissione richiede che il Consiglio statuisca all'unanimità, sembra poco probabile che il Consiglio avalli l'aumento del tetto. Il Parlamento dovrebbe adottare una proposta analoga per le seguenti ragioni:

- le procedure di aumento del tetto del prestito non sono state rispettate in quanto il livello di transazione richiesto non è stato raggiunto;
- il ricorso allo strumento di prestito Euratom è contrario alle esigenze di un mercato liberalizzato dell'elettricità;
- il trattato Euratom deve essere soppresso progressivamente fino al 2007.

Le modifiche apportate al campo d'applicazione dello strumento di prestito devono tener conto dei finanziamenti restanti a disposizione dello strumento. Tuttavia questo deve essere modificato affinché:

- gli stanziamenti siano concessi esclusivamente per migliorare la sicurezza nei reattori di concezione sovietica già in servizio nei paesi terzi, allorché l'impegno di prestiti Euratom comporta il rafforzamento tangibile delle norme di sicurezza;
- i prestiti non siano concessi per finanziare la costruzione di nuovi reattori di prova di combustibile e di materiale;
- il ricorso al finanziamento per lo smantellamento di installazioni nucleari non possa essere giustificato negli Stati membri, visto che le imprese sono già state invitate a riservare gli stanziamenti necessari e gli aiuti già concessi ai paesi candidati per facilitarne la chiusura.

RR\515767IT doc

15/28 PE 322 045

¹ Sollecita il governo tedesco a porre il veto contro la proposta della Commissione UE sull'estensione dello strumento di prestito EURATOM (dagli attuali 4 miliardi a 6 miliardi di euro) alla prossima riunione ECOFIN del 13 marzo 2003.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

(COM(2002) 456 - C5-0570/2002 - 2002/0246(CNS))

Relatrice per parere: Marialiese Flemming

PROCEDURA

Nella riunione del 27 novembre 2002 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice per parere Marialiese Flemming.

Nelle riunioni del 18 marzo e 11 giugno 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 30 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Alexander de Roo, Mauro Nobilia e Guido Sacconi (vicepresidenti), Marialiese Flemming (relatrice per parere), María del Pilar Ayuso González, Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Jutta D. Haug, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Bernd Lange, Peter Liese, Giorgio Lisi, Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Jorge Moreira da Silva, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Ursula Schleicher, Inger Schörling, Astrid Thors, Antonios Trakatellis e Peder Wachtmeister.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Il 6 novembre 2002 la Commissione ha approvato le proposte seguenti:

- la proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (RD 14179/02; COM(2002) 457);
- la proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (RD 14174/02; COM(2002) 456);

Le proposte prevedono le modifiche seguenti:

- il rafforzamento del quadro di garanzia per i prestiti Euratom dagli attuali 4.000 milioni di euro a 6.000 milioni di euro (COM(2002) 457);
- l'estensione della concessione di prestiti Euratom anche per progetti in materia di miglioramento della sicurezza e dell'efficienza nonché per progetti di smantellamento negli Stati membri; l'aumento della quota di promozione per progetti in materia di miglioramento della sicurezza e dell'efficienza; la partecipazione al finanziamento di un reattore di prova di combustibile o materiali (COM(2002) 456).

La relatrice per parere ritiene inconcepibile che il Parlamento europeo approvi le proposte nella forma in cui sono presentate. In nessun caso può essere accettata la concessione di prestiti Euratom per nuove centrali nucleari. Nel Consiglio dei ministri "ambiente" del 9 dicembre 2002 la Germania, il Belgio e l'Austria hanno rilasciato una dichiarazione in cui si respinge l'aumento del quadro di garanzia Euratom.

Lo strumento del prestito Euratom rappresenta sostanzialmente una promozione dell'industria nucleare che altera il gioco della concorrenza, specialmente perché:

- offre tassi d'interesse più favorevoli di quelli che si potrebbero conseguire in condizioni di libero mercato¹,
- copre elevati rischi politici che un finanziamento su basi esclusivamente commerciali escluderebbe,
- nell'intero settore energetico non esiste uno strumento comparabile per nessun altro tipo di investimenti.

Nei mercati liberalizzati gli interventi sono giustificati soltanto a condizioni specifiche. Anche quando esiste una giustificazione idonea, un intervento deve essere chiaramente definito e delimitato con precisione. Le condizioni illustrate nelle proposte all'esame non giustificano

-

¹ Nelle due comunicazioni della Commissione *Euratom Loans in EU Member States* e *Euratom Loans in Certain Non Member States*, versione 08/2002, la solvibilità dell'Euratom è stata classificata Aaa (*Moody's*) e AAA (*Standard & Poor's*).

affatto un simile intervento, come evidenziano gli esempi seguenti.

- L'architettura finanziaria (del gestore) per lo smantellamento di impianti nucleari nella maggior parte dei casi è insufficiente. Crediti agevolati per lo smantellamento di impianti nucleari significherebbero una promozione ingiustificata dei gestori degli impianti stessi e porterebbero a una socializzazione dei costi dell'energia nucleare. Inoltre appare discutibile economicamente un finanziamento creditizio a progetti che non generano alcun utile.
- L'adeguamento di centrali o impianti nucleari del ciclo del combustibile per poter soddisfare i requisiti legati all'autorizzazione di esercizio e per poter restare al passo con una dimensione comune, in continua evoluzione, di elevati livelli della sicurezza nucleare è un compito che ricade sui gestori e sulle competenti autorità di vigilanza. Il gestore di un impianto deve decidere se un adeguamento abbia un senso economico o meno. A ogni misura per ridurre gli oneri finanziari dei gestori degli impianti si dovrebbe contrapporre un vantaggio adeguato per la salute umana e la protezione dell'ambiente, ossia un obbligo netto e praticabile per una chiusura anticipata come contropartita per il sostegno "finanziario".
- La partecipazione al finanziamento di un reattore di prova di combustibile o materiali non è assolutamente giustificata, si tratta infatti di un compito che spetta a un'industria nucleare ben sviluppata. In particolare va evidenziato che un simile sostegno non è coperto dal sesto programma quadro di ricerca recentemente approvato dal Consiglio e chiaramente contrasta con lo spirito del programma quadro.

L'attuale situazione, in termini di prestiti Euratom, assume i contorni seguenti.

- Modernizzazione dei blocchi 5 e 6 della centrale di Kosluduj: concessione di un prestito Euratom per un importo di 215,5 milioni di euro deliberata nell'aprile 2000. Secondo la relazione riepilogativa della Commissione sulla Bulgaria sono già stati erogati 55 milioni di euro. La concessione di prestiti Euratom per i blocchi 5 e 6 era stata a suo tempo vincolata all'obbligo di chiusura dei blocchi Kosluduj 1-4 da parte della Bulgaria.
- Progetto K2/R4: concessione di un prestito Euratom per un importo di 585 milioni di dollari (680,5 milioni di euro) deliberata nel dicembre 2000. Dopo la dichiarazione dell'Ucraina di non essere disposta ad accettare le condizioni vincolanti poste dall'Euratom e dalla BERS per la concessione del prestito, alla fine di novembre dell'anno scorso la BERS ha preannunciato il suo possibile ritiro dal progetto K2/R4. Attualmente un gruppo di lavoro sta negoziando le condizioni del prestito. Nella sua proposta la Commissione presuppone per la terza fase del programma TACIS *Fuel Gap* che le trattative tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Commissione e l'Ucraina sul progetto K2/R4 potranno essere concluse entro l'autunno 2003, tuttavia ciò appare troppo ottimista a causa dell'instabilità politica dell'Ucraina e delle conseguenti difficoltà.

I progetti imminenti (per i quali resta un volume disponibile pari a poco più di 200 milioni di euro) sono i seguenti.

• Completamento del terzo blocco della centrale nucleare di Kalinin nella Federazione

<u>russa</u>: rettore di tipo WWER-1000, eventuale prestito Euratom di 300 milioni di euro; i preparativi del prestito Euratom sono relativamente abbastanza avanzati, tuttavia si osservano netti ritardi.

• Completamento del secondo blocco della centrale nucleare di Cernavoda in Romania: eventuale prestito Euratom di circa 250 milioni di euro; a livello tecnico nel dicembre 2000 ha avuto luogo una presentazione nel gruppo di esperti "questioni nucleari" e nel 2002 nello stesso la presentazione di una "relazione di valutazione della sicurezza" articolata in dieci progetti parziali per la valutazione tecnica del progetto da parte della Commissione. Vista l'esposizione dettagliata dei sostenitori rumeni al progetto, il cui scopo era quello di convincere gli esperti che con un reattore del tipo CANDU la centrale era ultramoderna e sicura, un prestito Euratom in questo caso apparentemente contrasterebbe perfino con le direttive sugli appalti.

Infine, dato che sulla base dell'articolo 172, paragrafo 4, del trattato CEEA appare quasi inconcepibile in termini giuridici un'estensione a progetti non nucleari dello strumento del prestito Euratom, allo strumento in questione occorre applicare criteri particolarmente restrittivi in termini di parità concorrenziale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 2

(2) L'energia nucleare deve essere considerata come una delle opzioni generali in materia d'energia, all'interno e all'esterno della Comunità.

(2) Nell'Unione europea sei dei quindici Stati membri non hanno mai avviato la produzione di energia nucleare, sei altri hanno già deciso di abbandonarla e pertanto soltanto tre Stati membri all'interno della Comunità considerano l'energia nucleare una delle opzioni generali in materia d'energia.

¹ GU C 45 del 25.2.2003, pagg. 194-200.

Considerare all'interno della Comunità l'energia nucleare un'opzione generale in materia di energia rappresenta una descrizione inesatta dalla realtà dato che sei Stati membri non producono energia nucleare e sei altri hanno già deciso di abbandonarla.

Emendamento 2 CONSIDERANDO 2 bis (nuovo)

(2 bis) Dato che su scala mondiale il problema dello stoccaggio definitivo dei rifiuti nucleari non è stato ancora risolto, per il momento risulta inopportuno costruire nuove centrali atomiche.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 3 CONSIDERANDO 6

- (6) Occorre dare la precedenza ai progetti relativi alla sicurezza nucleare e all'efficienza degli impianti in servizio o in costruzione, nonché allo smantellamento degli impianti.
- (6) *Formano oggetto di finanziamento unicamente i* progetti relativi alla sicurezza nucleare e allo smantellamento degli impianti.

Motivazione

Il sostegno comunitario va concesso unicamente a progetti mirati a migliorare la sicurezza di impianti già esistenti o allo smantellamento, ma non per la costruzione ex novo o l'intensificazione della produzione in determinati impianti.

Emendamento 4 CONSIDERANDO 6 bis (nuovo)

(6 bis) Occorre promuovere progetti di ricerca e impianti pilota per uno stoccaggio definitivo sicuro dei rifiuti atomici.

PE 322.045 20/28 RR\515767IT.doc

La sicurezza e la salute umana costituiscono un compito prioritario in relazione ai rifiuti atomici e pertanto è necessario finanziare progetti e impianti per uno stoccaggio definitivo sicuro degli stessi.

Emendamento 5 CONSIDERANDO 6 ter (nuovo)

(6 ter) Si auspica che a livello dell'UE siano introdotti standard unitari e vincolanti in materia di sicurezza delle centrali nucleari.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 6 CONSIDERANDO 6 quater (nuovo)

(6 quater) Detti standard devono essere conformi ai massimi livelli della tecnica.

Motivazione

Standard di sicurezza unitari e vincolanti per gli impianti devono assicurare la massima sicurezza possibile.

Emendamento 7 CONSIDERANDO 6 quinquies (nuovo)

(6 quinquies) Occorre fissare disposizioni transitorie per prevedere la chiusura delle centrali atomiche esistenti per le quali non sia possibile un adeguamento sufficiente economicamente sostenibile.

Motivazione

In determinate circostanze l'introduzione di standard di sicurezza unitari e vincolanti può avere come conseguenza che in taluni Stati membri e nei paesi candidati si debba procedere all'adeguamento di impianti. Dato che non sempre l'operazione è sostenibile economicamente, nell'ambito di disposizioni transitorie vanno definiti termini per la chiusura.

Emendamento 8 CONSIDERANDO 6 sexies (nuovo)

(6 sexies) Devono vigere gli stessi requisiti per tutte le fonti energetiche (per esempio energie rinnovabili) e occorre prevenire le alterazioni della concorrenza originate della promozione dell'energia nucleare.

Motivazione

La promozione dell'energia nucleare porta inevitabilmente ad alterazioni della concorrenza nel mercato energetico; tale sviluppo non è auspicabile e va evitato, specialmente in relazione a fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 9 CONSIDERANDO 6 septies (nuovo)

(6 septies) Scaduto il trattato CECA, resta solo Euratom quale trattato autonomo nel settore dell'energia; il trattato Euratom dovrebbe venire a scadenza a cinquant'anni dalla sua entrata in vigore, nel 2007.

Motivazione

Nella sua relazione del 2001 sul Libro verde relativo alla sicurezza dell'approvvigionamento, il Parlamento europeo chiede l'abrogazione graduale delle disposizioni del trattato Euratom. Tale richiesta va ribadita, soprattutto ora, visto che la Commissione propone di trasferire nuove competenze a Euratom (ad esempio, l'estensione del campo di applicazione e l'aumento del massimale per l'erogazione prestiti).

Emendamento 10 CONSIDERANDO 6 octies (nuovo)

(6 octies) Il finanziamento di progetti riguardanti i reattori che non possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli deve limitarsi esclusivamente alle migliorie di sicurezza di breve periodo che si rivelano necessarie per il loro mantenimento in attività.

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 11 CONSIDERANDO 6 nonies (nuovo)

(6 nonies) Non deve essere erogato alcun finanziamento per i reattori che non possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli e per i quali è stato stabilito un calendario per il loro definitivo smantellamento.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 12 CONSIDERANDO 6 decies (nuovo)

(6 decies) Non è consentito il finanziamento in progetti in paesi terzi che violano o non si conformano agli obblighi internazionali da essi stessi assunti per quanto riguarda il potenziamento della sicurezza nucleare e lo smantellamento dei reattori che non possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 13 ARTICOLO UNICO Articolo 1, comma 1 (decisione 77/270/Euratom)

La Commissione è abilitata a contrarre a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), entro i limiti di importo stabiliti dal Consiglio, prestiti i cui proventi La Commissione è abilitata a contrarre a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), entro i limiti di importo stabiliti dal Consiglio, prestiti i cui proventi saranno destinati a finanziare, sotto forma di mutui, progetti di investimento aventi per oggetto la produzione industriale di elettricità di origine nucleare e gli impianti industriali dei ciclo del combustibile. La Commissione è inoltre abilitata a contrarre, entro lo stesso limite, prestiti i cui proventi saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento dei progetti destinati a rafforzare la sicurezza e l'efficienza del parco nucleare degli Stati membri o dei paesi terzi indicati nell'allegato della decisione 94/179/Euratom." Per essere ammessi a fruire dei finanziamenti, i progetti devono:

saranno destinati a finanziare, sotto forma di mutui, progetti di investimento destinati a rafforzare la sicurezza del parco nucleare dei paesi terzi indicati nell'allegato della decisione 94/179/Euratom. La Commissione è inoltre abilitata a contrarre, entro lo stesso limite, prestiti i cui proventi saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento dei progetti di ricerca e dei progetti pilota finalizzati allo stoccaggio definitivo sicuro dei rifiuti atomici. Per essere ammessi a fruire dei finanziamenti, i progetti devono:

Motivazione

Visto il problema finora insoluto dello stoccaggio definitivo sicuro dei rifiuti atomici, i prestiti devono essere utilizzati soprattutto per finanziare progetti di ricerca e progetti pilota finalizzati a detto stoccaggio definitivo sicuro.

Emendamento 14 ARTICOLO UNICO

Articolo 1, comma 1, trattino 1 (decisione 77/270/Euratom)

- riguardare le centrali elettronucleari o gli impianti del ciclo del combustibile, in servizio o in costruzione, o i reattori di prova di combustibili e materiali necessari per migliorare la sicurezza e l'efficienza o lo smantellamento di impianti il cui adeguamento è tecnicamente o economicamente ingiustificabile; "

- riguardare *misure* per migliorare la sicurezza delle centrali elettronucleari in funzione, il cui esercizio fino a scadenze rigorose e definitive sia indispensabile per assicurare l'approvvigionamento elettrico tenendo in conto il contesto globale del settore energetico e le possibili alternative oppure misure necessarie per migliorare la sicurezza degli impianti per lo smaltimento del combustibile esausto o dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento di impianti il cui adeguamento è tecnicamente o economicamente ingiustificabile purché per motivi che esulano dalla sua responsabilità il gestore dell'impianto non abbia a disposizione mezzi sufficienti per la chiusura; "

Il sostegno comunitario va destinato esclusivamente all'adeguamento di impianti il cui funzionamento sia previsto con una scadenza definitiva e risulti necessario per gli approvvigionamenti elettrici. Nel contempo occorre migliorare anche la sicurezza degli impianti che servono per lo smaltimento dei combustibili esausti o dei rifiuti radioattivi. Inoltre occorre assicurare che i gestori degli impianti fruiscano di assistenza finanziaria in caso di chiusura onde evitare che i costi corrispondenti ricadano sulla Comunità.

Emendamento 15 ARTICOLO UNICO

Articolo 1, comma 1, trattino 2 (decisione 72/270/Euratom)

- avere ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni a livello nazionale e *in particolare* l'approvazione delle autorità preposte alla sicurezza; - avere ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni a livello nazionale e fornito la garanzia che è stata effettuata una pubblica verifica nazionale e internazionale, corredata delle relative osservazioni, in linea con le disposizioni internazionali, quali la Convenzione Espoo, compresa l'approvazione delle autorità preposte alla sicurezza;

Motivazione

È essenziale che l'impiego dei prestiti Euratom conferisca un valore aggiunto al progetto e che sia data priorità alla consultazione pubblica, nell'ambito delle condizioni del prestito. La Convenzione internazionale Espoo riconosce alle comunità potenzialmente interessate nei paesi limitrofi gli stessi diritti concessi ai cittadini del paese in cui l'impianto è situato. Considerato il potenziale impatto transfrontaliero degli impianti nucleari, dovrebbero essere rigidamente applicati i criteri della Convenzione Espoo.

Emendamento 16 ARTICOLO UNICO

Articolo 1, comma 1, trattino 3 bis (nuovo) (decisione 77/270/Euratom)

- non riguardare paesi terzi che violano gli obblighi internazionali da essi stessi assunti per quanto riguarda il potenziamento della sicurezza nucleare e lo smantellamento dei reattori che non possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli.

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 17 ARTICOLO UNICO

Articolo 1, comma 1, trattino 3 (decisione 72/270/Euratom)

- avere ottenuto il parere favorevole della Commissione per quanto riguarda i loro aspetti tecnici *ed economici*. - avere ottenuto il parere favorevole della Commissione per quanto riguarda i loro aspetti tecnici *e dimostrato che si tratta chiaramente dell'opzione meno costosa*.

Motivazione

Al fine di ridurre le distorsioni create sul mercato dal dispositivo di prestito Euratom, è opportuno concedere condizioni economiche analoghe a quelle concesse ai progetti non nucleari nella regione. Inoltre, è opportuno chiedere che ogni progetto dimostri di essere chiaramente l'opzione meno costosa disponibile, aumentando in tal modo l'efficienza del dispositivo di prestito.

Emendamento 18 ARTICOLO UNICO

Articolo 1, comma 1, trattino 3 bis (nuovo) (decisione 72/270/Euratom)

- avere ottenuto il parere favorevole del Parlamento europeo.

Motivazione

L'esclusione del Parlamento dalla codecisione sui progetti Euratom non è più accettabile. Ciò vale in particolare per i prestiti Euratom, dato che anche il Consiglio è escluso dalle decisioni nella fase preparatoria del progetto e l'approvazione definitiva spetta unicamente alla Commissione europea. La codecisione del Parlamento dovrebbe diventare un requisito indispensabile del prestito.

Emendamento 19 ARTICOLO UNICO

Articolo 1, comma 2 (decisione 72/270/Euratom)

La Commissione contrae prestiti solamente nei limiti delle domande di mutui che le sono presentate. La Commissione contrae prestiti *entro e non oltre il 31 dicembre 2006 e* solamente nei limiti *della decisione 90/212/Euratom e* delle domande di mutui che le sono presentate.

Motivazione

Un ulteriore importo di 700 milioni di euro è ancora disponibile ai sensi della decisione 90/212/Euratom per i mutui Euratom. Non c'è quindi motivo di concedere alla Commissione il diritto di superare tale limite.

Il Parlamento inoltre ha chiesto la graduale abrogazione delle disposizioni del trattato Euratom. Nel 2007 il trattato Euratom compirà 50 anni e dovrebbe scadere entro tale data (com'è scaduto il trattato CECA a 50 dall'entrata in vigore).

Emendamento 20 ARTICOLO UNICO Decisione, ultima frase

Le disposizioni dell'allegato formano parte integrante della presente decisione.

Le disposizioni dell'allegato formano parte integrante della presente decisione *e sono* aggiornate di conseguenza.

Emendamento 21
ALLEGATO

Punto 2.4.1.1, comma 2 bis (nuovo) (decisione 77/270/Euratom)

Il finanziamento di progetti riguardanti i reattori che non possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli deve limitarsi esclusivamente alle migliorie di sicurezza di breve periodo che si rivelano necessarie per il loro mantenimento in attività.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 22 ALLEGATO

Punto 2.4.1.1, comma 2 ter (nuovo) (decisione 77/270/Euratom)

Non deve essere erogato alcun finanziamento per i reattori che non possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli e per i quali è stato stabilito un calendario per il loro definitivo smantellamento.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 23 ALLEGATO

Punto 2.4.1.1, comma 2 quater (nuovo) (decisione 77/270/Euratom)

Non è consentito il finanziamento di progetti in paesi terzi che violano o non si conformano agli obblighi internazionali da essi stessi assunti per quanto riguarda il potenziamento della sicurezza nucleare e lo smantellamento dei reattori che non possono essere recuperati a livelli di sicurezza internazionalmente accettabili a costi ragionevoli.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.